

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 818/2008 DEL CONSIGLIO

del 13 agosto 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento attraverso l'importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, dichiarati originari della Thailandia o no

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

nitaria, dazio non corrisposto, quando quest'ultimo risultasse inferiore al prezzo minimo all'importazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (2) Con il regolamento (CE) n. 2100/2000 ⁽³⁾, il Consiglio ha modificato ed aumentato i dazi sopraindicati per alcuni meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un'inchiesta ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati andavano dal 51,2 % al 78,8 %.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

- (3) A seguito di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza (inchiesta di riesame) a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, col regolamento (CE) n. 2074/2004 ⁽⁴⁾, ha prorogato di quattro anni le misure antidumping esistenti.

considerando quanto segue:

- (4) Il 1° luglio 2004, a seguito di un'indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1208/2004 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha esteso le misure alle importazioni di taluni meccanismi spediti dal Vietnam.

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 119/97 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi varianti tra il 32,5 % e il 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l'importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1.000 unità e il prezzo franco frontiera comu-

- (5) Il 24 dicembre 2004, con il regolamento (CE) n. 2231/2004 ⁽⁶⁾ la Commissione ha chiuso un'inchiesta antielusione concernente le importazioni di taluni meccanismi spediti dalla Thailandia, in quanto è stata accertata l'esistenza in Thailandia di un'effettiva produzione di meccanismi, rappresentante il 100 % delle importazioni comunitarie dalla Thailandia durante il periodo in questione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 68.